SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 3 febbraio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio di Sassari

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Sandoz» *(10A00407)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexofenadina Sandoz» *(10A00408)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iopize» *(10A00409)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortiflam» *(10A00412)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Livial» *(10A00413)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sucralfin» *(10A00414)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cedax» *(10A00415)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viscotirs» *(10A00416)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardioxane» *(10A00417)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hydrea» *(10A00418)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atarax» *(10A00419)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clotrimazolo FG» *(10A00420)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio carbonato e vitamina D3 Doc Generici» *(10A00421)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Davixon» *(10A00422)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risperdal» *(10A00438)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Captopril Dorom» *(10A00439)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pravastatina Winthrop» *(10A00440)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril Doc Generici» *(10A00441)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perindopril Arrow» *(10A00442)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Pharmacare» *(10A00443)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(10A00444)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Videx» *(10A00445)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meropur» *(10A00446)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meropur» *(10A00447)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix» *(10A00448)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nasonex» *(10A00449)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Activelle» *(10A00450)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Ibigen» *(10A00451)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Ibigen» *(10A00452)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pilobloc» *(10A00453)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina DOC Generici» *(10A00454)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trisequens» *(10A00455)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sarifast» *(10A00456)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unimax» *(10A00457)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Ratiopharm» *(10A00458)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Dorom» *(10A00459)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril Teva» *(10A00460)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kliogest» *(10A00461)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estrofem» *(10A00462)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentrexyl» *(10A00463)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efriviral» *(10A00464)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Artaxan» *(10A00465)*

Revoca, su rinuncia, dell'utorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sopulmin» *(10A00466)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cloruro» *(10A00467)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfo Plus» *(10A00468)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Motiax» *(10A00469)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ci Agro» *(10A00470)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cebion» *(10A00471)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Trometan» *(10A00423)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Get» *(10A00424)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Enalapril e idroclorotiazide IG farmaceutici» *(10A00425)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Fluconazolo IPD» *(10A00426)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Lisdron» *(10A00427)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Doxazosina Mediolanum» *(10A00428)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Natam» *(10A00429)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Sievert» *(10A00430)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Erdotin» *(10A00431)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Dynamisan» *(10A00432)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Biogermin» *(10A00433)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Fluoxetina Hexal» *(10A00434)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Levopraid» *(10A00435)*

Trasferimento di titolarità di vari medicinali per uso umano *(10A00436)*

Trasferimento di titolarità di vari medicinali per uso umano *(10A00437)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Migxia» *(10A00472)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Gemcitabina Sun» *(10A00473)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Nolpaza» *(10A00474)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Neo-Lotan Plus» *(10A00475)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Neo-Lotan» *(10A00476)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Folians» *(10A00477)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Lukair» *(10A00478)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Fludara» *(10A00479)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Lenoxe» *(10A00480)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Striant» *(10A00481)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Granocyte» *(10A00482)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Bettamousse» *(10A00483)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Imipem» *(10A00484)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Fludara» *(10A00485)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Cernevit» *(10A00411)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2009.

Individuazione dei criteri per l'utilizzo e la ripartizione dei Fondi per le finalità di cui all'articolo 197, lettera *c)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n, 559, concernete la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la ridefinizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, lettera *c)*, del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;

Visto l'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Rilevato che occorre provvedere, per il biennio economico 2009-2010, alla definizione dei criteri e delle procedure per la concessione dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere, nonché per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, così come previsto dall'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006 sopracitata.

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'art. 197, lettera *c)* del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate sul capitolo di bilancio a tal fine destinato dovranno essere utilizzate per il biennio economico 2009-2010:

a) nella misura del 70% per contribuire alla promozione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche attività da ammettere alla contribuzione, le modalità di presentazione delle domande, nonché le procedure di concessione ed erogazione dei contributi;

b) nella misura del 30% per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione e realizzazione di «campagne informative» nei settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e le modalità per il finanziamento delle campagne medesime.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 92

10A01048

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2010.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni per la società Adrtel S.p.a. (Decreto n. 49285).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009, intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la ADRTEL S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 3 unità

lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società Aeroporti di Roma S.p.a., datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che per tutte le aziende del Gruppo Aeroporti di Roma, compresa la ADRTEL S.p.a., la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;

Visto il decreto n. 46129, del 27 maggio 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 1 unità lavorativa, della società ADRTEL S.p.a., per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009;

Vista l'istanza presentata in data 30 novembre 2009, con la quale la società ADRTEL S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 2 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 2 unità lavorative, della società ADRTEL S.p.a., per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010; Unità: Fiumicino (Roma); Matricola INPS: 7046004551.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A01046

DECRETO 12 gennaio 2010.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni per la società Aeroporti di Roma S.p.a. (Decreto n. 49282).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009, intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aeroporti di Roma S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 130 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009;

Vista la nota della società Aeroporti di Roma S.p.a., datata 21 aprile 2009, con la quale la società dichiara che la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sarà il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009;

Visto il decreto n. 46130, del 27 maggio 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 80 unità lavorative, della società Aeroporti di Roma S.p.a., per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009;

Vista l'istanza presentata in data 30 novembre 2009, con la quale la società Aeroporti di Roma S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 99 unità lavorative, della società Aeroporti di Roma S.p.a., per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010. Unità: Fiumicino (Roma); Matricola INPS: 7016347787;

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A01047

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alice Peragallo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Alice Peragallo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» - in termini di ore - (art. 22, comma 1, lett. *a)* decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti.

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Alice Peragallo, cittadina italiana, nata a Cagliari in data 24 ottobre 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	**DESCRIZIONE**
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	
	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).
	Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	
	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01049

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Teresa Concas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Teresa Concas, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» - in termini di ore - (art. 22, comma 1, lettera *a)* decreto legislativo n. 206/ 2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Teresa Concas, cittadina italiana, nata a Cagliari in data 5 ottobre 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA — Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE — Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

4) TECNICHE DI ACCONCIATURA — Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.).
Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.).

Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO — Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello
Esecuzione della permanente e della contropermanente
Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01050

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ausilia Zuncheddu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ausilia Zuncheddu, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» - in termini di ore - (art. 22, comma 1, lettera *a)* decreto legislativo n. 206/ 2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ausilia Zuncheddu, cittadina italiana, nata a Cagliari in data 9 giugno 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	**DESCRIZIONE**
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) COLLOQUIO

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01051

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Simonetta Busonera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Simonetta Busonera, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» - in termini di ore - (art. 22, comma 1, lettera *a)* decreto legislativo n. 206/ 2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Simonetta Busonera, cittadina italiana, nata a Cagliari in data 8 dicembre 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) <u>ESAME PRATICO</u>

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01052

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabetta Serra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Elisabetta Serra, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» - in termini di ore - (art. 22, comma 1, lettera *a)* decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig. ra Elisabetta Serra, cittadina italiana, nata a Iglesias (Cagliari) in data 15 luglio 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01053

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Paolo Pisu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Paolo Pisu, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessato, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» — in termini di ore — (art. 22, comma 1, lettera *a)* decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Paolo Pisu, cittadino italiano, nato a Cagliari in data 16 ottobre 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

2) RASATURA DELLA BARBA	Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3) TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE	
	Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4) TECNICHE DI ACCONCIATURA	Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,diffusore,casco,ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5) TRATTAMENTO CHIMICO – COSMETOLOGICO	
	Detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello Esecuzione della permanente e della contropermanente Realizzazione di riflessature, tinture, meches,colpi di sole.

B) <u>COLLOQUIO</u>

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*

A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio nazionale, individuata congiuntamente dal richiedente e dalla Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta, che dovrà dare seguito alla stessa al massimo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Il tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività nelle quali si concreta l'attività di acconciatore, come elencate nell'allegato A ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato prescelta che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

La Camera di commercio o Commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio, nell'ambito delle proprie competenze, esercita la vigilanza sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

10A01054

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2010.

Autorizzazione al laboratorio «ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento di Ascoli Piceno», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 28 dicembre 2009 dal laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento di Ascoli Piceno, ubicato in Ascoli Piceno, via della Repubblica n. 34, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAM - Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Dipartimento di Ascoli Piceno, ubicato in Ascoli Piceno, via della Repubblica n. 34, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Angelo Goglia.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,1-5,0%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Idrocarburi policiclici aromatici: Benzo(a)antracene, Benzo(b,j,k)fluoranteni, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3,c,d)pirene, Dibenzo(a,h)antracene Benzo(g,h,i)perilene. (0,1- 5 µg/kg)	MIP-CH 01 rev 1 2008

10A01065

DECRETO 14 gennaio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «L.A.M. laboratorio analisi S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2006 con il quale al laboratorio «L.A.M. laboratorio analisi S.r.l.», ubicato in Fano (Pesaro Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/E, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 dicembre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «L.A.M. laboratorio analisi S.r.l.», ubicato in Fano (Pesaro Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/E, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 dicembre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli Totali	MPLAM A001 rev. 3 2009

10A01067

DECRETO 15 gennaio 2010.

Autorizzazione al laboratorio «D.V.L. di Della Pina Fabrizio», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 12 gennaio 2010 dal laboratorio «D.V.L. di Della Pina Fabrizio», ubicato in Torre del Lago Puccini - Viareggio (Lucca), via Aurelia Sud n. 592/L, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «D.V.L. di Della Pina Fabrizio», ubicato in Torre del Lago Puccini - Viareggio (Lucca), via Aurelia Sud n. 592/L, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è Della Pina Fabrizio.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 ottobre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

10A01064

DECRETO 18 gennaio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chirale S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 31 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2007 con il quale al laboratorio «Chirale S.r.l.», ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 dicembre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Chirale S.r.l.», ubicato in Pramaggiore (Venezia), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 13, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 dicembre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14-ACISOR 2009 par 1.1 e 1.3
Biossido di zolfo	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par 2.3
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 paragrafo 4.B (densimetria elettronica)
Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par 2.2 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par 3.2.1 + circ. MIPAF 12/03/2003
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par 2.2
Massa volumica e Densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 paragrafo 4.B (densimetria elettronica)
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009 par 2
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 paragrafo 3.2.1

10A01068

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Irinel Ovidiu Teodor Iacobescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Irinel Ovidiu Teodor Iacobescu nato a Caracal (Romania) il giorno 26 aprile 1955, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de doctor-medic specializarea medicină generală» rilasciato in data 3 novembre 1984 con il n. 181 dal Institul de medicină şi farmacie din Targu Mures - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de doctor-medic specializarea medicină generală» rilasciato dal Institul de medicină şi farmacie din Targu Mures - Romania - in data 3 novembre 1984 con il n. 181 al sig. Irinel Ovidiu Teodor Iacobescu, nato a Caracal (Romania) il giorno 26 aprile 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Irinel Ovidiu Teodor Iacobescu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01055

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Davide Foschi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17 ottobre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Davide Foschi nato a Bologna (Italia) il giorno 28 gennaio 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «médecin-dentiste» rilasciato in data 17 febbraio 2009 dalla Confederazione svizzera - Svizzera - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «médecin-dentiste» rilasciato dalla Confederazione svizzera - Svizzera - in data 17 febbraio 2009 al sig. Davide Foschi, nato a Bologna (Italia) il giorno 28 gennaio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Davide Foschi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01056

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Teresa Barbara Maciejewska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 marzo 1956, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Teresa Barbara Maciejewska nata a Unislaw (Polonia) il giorno 19 novembre 2009, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «lekarza» rilasciato in data 22 ottobre 1981 con il n. 6762 dalla Akademia Medyczna w Gdańsku - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «lekarza» rilasciato dalla Akademia Medyczna w Gdańsku - Polonia - in data 22 ottobre 1981 con il n. 6762 alla sig.ra Teresa Barbara Maciejewska, nata a Unislaw (Polonia) il giorno 19 novembre 2009, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Teresa Barbara Maciejewska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01057

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadja Luigi Verona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nadja Luigi Verona nata a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 25 maggio 1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «магистър стоматолог» rilasciato in data 16 luglio 2002 con il n. 3363 dalla Università di medicina città di Plovdiv - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «магистьр стоматолог» rilasciato dalla Università di medicina città di Plovdiv - Bulgaria - in data 16 luglio 2002 con il n. 3363 alla sig.ra Nadja Luigi Verona, nata a Plovdiv (Bulgaria) il giorno 25 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Nadja Luigi Verona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01058

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Birca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cristina Birca nata a Ungheni (Repubblica moldava) il giorno 5 novembre 1978, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de licență de doctor-medic specializarea medicină generală» rilasciato in data 19 novembre 2001 con il n. 158 dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de licență de doctor-medic specializarea medicină generală» rilasciato dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - in data 19 novembre 2001 con il n. 158 alla sig.ra Cristina Birca, nata a Ungheni (Repubblica moldava) il giorno 5 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Cristina Birca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01059

DECRETO 7 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cosmina Gianina Moldovan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata

dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 novembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cosmina Gianina Moldovan nata a Bistrita (Romania) il giorno 18 febbraio 1978, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de licenţă de doctor-medic veterinar» rilasciato in data 8 ottobre 2009 con il n. 58 dalla Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de licenţă de doctor-medic veterinar» rilasciato dalla Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Cluj-Napoca - Romania - in data 8 ottobre 2009 con il n. 58 alla sig.ra Cosmina Gianina Moldovan, nata a Bistrita (Romania) il giorno 18 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Cosmina Gianina Moldovan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01060

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dell'interporto di Bari, presentato dalla Società Interporto di Bari.

Con la determinazione direttoriale DSA-2009-0034944 del 29 dicembre 2009 della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta l'assoggettabilità a V.I.A. del progetto dell'interporto di Bari presentato dalla Società Interporto di Bari con sede in via Sparano n. 141 - 70100 Bari.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A01045

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 27 gennaio 2010, recante: «Numero dei cittadini residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero alla data del 31 dicembre 2008».

Nel titolo del decreto ministeriale indicato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 7 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 24 del 30 gennaio 2010, dove è scritto: «…della circoscrizione estero alla data del 31 dicembre *2008*»., leggasi: «…della circoscrizione estero alla data del 31 dicembre *2009*».

10A01359

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina DOC Generici»

Estratto determinazione n. 1507 del 29 dicembre 2009

MEDICINALE
LERCANIDIPINA DOC Generici

TITOLARE AIC:
DOC Generici Srl
Via Manuzio 7
20124 Milano

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC
AIC n. 039233010/M (in base 10) 15F9HL (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC
AIC n. 039233022/M (in base 10) 15F9HY (in base 32)

Confezione
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVDC
AIC n. 039233034/M (in base 10) 15F9JB (in base 32)

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVDC
AIC n. 039233046/M (in base 10) 15F9JQ (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
Una compressa rivestita con film contiene 10 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 9.4 mg di lercanidipina.

Una compressa rivestita con film contiene 20 mg di lercanidipina cloridrato, equivalenti a 18.8 mg di lercanidipina.

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Magnesio stearato
Povidone
Sodio amido glicolato Tipo A
Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina

Rivestimento:
LERCANIDIPINA DOC GENERICI 10 mg compressa rivestita con film:
Macrogol
Polivinil alcol, parzialmente idrolizzato
Talco
Titanio biossido (E 171)
Ferro ossido giallo (E 172)

LERCANIDIPINA DOC GENERICI 20 mg compressa rivestita con film:
Macrogol
Polivinil alcol, parzialmente idrolizzato
Talco
Titanio biossido (E 171)
Ferro ossido giallo (E 172)
Ferro ossido rosso (E 172)

Produzione Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti

Actavis Hf., Reykjavikurvegi 78, P.O. Box 420, IS-222 Hafnafjordur, Islanda.
Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
LERCANIDIPINA DOC GENERICI è indicato nel trattamento di ipertensione lieve o moderata.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)
Confezione
10 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC
AIC n. 039233010/M (in base 10) 15F9HL (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
3,79 €
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
7,11 €

Confezione
20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC
AIC n. 039233022/M (in base 10) 15F9HY (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)
6,13 €
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
11,50 €

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LERCANIDIPINA DOC Generici è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A00396

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 1521 del 29 dicembre 2009

MEDICINALE
LERCANIDIPINA RATIOPHARM

TITOLARE AIC:
RATIOPHARM GmbH
Graf-Arco-Str.3
89079 Ulm
Germania

Confezione
10 mg compresse 7 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277013/M (in base 10) 15GNGP (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 10 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277025/M (in base 10) 15GNH1 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 14 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277037/M (in base 10) 15GNHF (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 20 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277049/M (in base 10) 15GNHT (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 28 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277052/M (in base 10) 15GNHW (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 30 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277064/M (in base 10) 15GNJ8 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 35 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277076/M (in base 10) 15GNJN (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 50 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277088/M (in base 10) 15GNK0 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 56 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277090/M (in base 10) 15GNK2 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 60 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277102/M (in base 10) 15GNKG (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 98 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277114/M (in base 10) 15GNKU (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 100 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277126/M (in base 10) 15GNL6 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 7 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277138/M (in base 10) 15GNLL (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 10 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277140/M (in base 10) 15GNLN (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 14 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277153/M (in base 10) 15GNM1 (in base 32)
Confezione
20 mg compresse 20 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277165/M (in base 10) 15GNMF (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 28 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277177/M (in base 10) 15GNMT (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 30 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277189/M (in base 10) 15GNN5 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 35 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277191/M (in base 10) 15GNN7 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 42 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277203/M (in base 10) 15GNNM (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 50 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277215/M (in base 10) 15GNNZ (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 56 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277227/M (in base 10) 15GNPC (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 60 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277239/M (in base 10) 15GNPR (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 98 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277241/M (in base 10) 15GNPT (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 100 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277254/M (in base 10) 15GNQ6 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 7 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277266/M (in base 10) 15GNQL (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 10 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277278/M (in base 10) 15GNQY (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 14 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277280/M (in base 10) 15GNR0 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 20 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277292/M (in base 10) 15GNRD (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 28 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277304/M (in base 10) 15GNRS (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 30 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277316/M (in base 10) 15GNS4 (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 35 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277328/M (in base 10) 15GNSJ (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 50 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277330/M (in base 10) 15GNSL (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 56 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277342/M (in base 10) 15GNSY (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 60 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277355/M (in base 10) 15GNTC (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 98 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277367/M (in base 10) 15GNTR (in base 32)

Confezione
10 mg compresse 100 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277379/M (in base 10) 15GNU3 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 7 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277381/M (in base 10) 15GNU5 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 10 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277393/M (in base 10) 15GNUK (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 14 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277405/M (in base 10) 15GNUX (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 20 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277417/M (in base 10) 15GNV9 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 28 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277429/M (in base 10) 15GNVP (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 30 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277431/M (in base 10) 15GNVR (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 35 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277443/M (in base 10) 15GNW3 (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 42 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277456/M (in base 10) 15GNWJ (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 50 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277468/M (in base 10) 15GNWW (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 56 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277470/M (in base 10) 15GNWY (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 60 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277482/M (in base 10) 15GNXB (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 98 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277494/M (in base 10) 15GNXQ (in base 32)

Confezione
20 mg compresse 100 compresse rivestite con film in blister AL/PVDC
AIC n. 039277506/M (in base 10) 15GNY2 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa contiene:

Principio attivo:
Una compressa rivestita con film contiene 10 mg di lercanidipina cloridrato, pari a 9.4 mg di lercanidipina.
Una compressa rivestita con film contiene 20 mg di lercanidipina cloridrato, pari a 18.8 mg di lercanidipina.

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Magnesio stearato.
Povidone
Sodio amido glicolato Tipo A
Lattosio monoidrato
Cellulosa microcristallina

Film di rivestimento:
Compresse rivestite con film da 10 mg:
Macrogol
Alcool polivinilico, parzialmente idrolizzato
Talco
Titanio diossido (E171)
Ferro ossido giallo (E172).

Compresse rivestite con film da 20 mg:
Macrogol
Alcool polivinilico, parzialmente idrolizzato
Talco
Titanio diossido (E171)
Ferro ossido giallo (E172)
Ferro ossido rosso (E172).

Produzione, controllo e rilascio lotti, confezionamento
Actavis Ltd. B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta
Actavis hf – Reykjavikurvegur 78, IS – 220 Hafnarfjordur (Islanda)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Lercanidipina ratiopharm è indicata per il trattamento dell'ipertensione essenziale lieve-moderata.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
10 mg compresse 28 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277052/M (in base 10) 15GNHW (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
3,79 €
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
7,11 €

Confezione
20 mg compresse 28 compresse rivestite con film in blister AL/PVC
AIC n. 039277177/M (in base 10) 15GNMT (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
6,13 €
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
11,50 €

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LERCANIDIPINA RATIOPHARM è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A00410

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Actavis»

Estratto determinazione n. 1530 del 19 gennaio 2010

MEDICINALE
TOPIRAMATO ACTAVIS:

TITOLARE AIC:
Actavis Group PTC ehf – Reykiavikurvegur 76-78 – 220 Hafnarfjordur (Islanda)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375011/M (in base 10) 15KN53 (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375023/M (in base 10) 15KN5H (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375035/M (in base 10) 15KN5V (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375047/M (in base 10) 15KN67 (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375050/M (in base 10) 15KN6B (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375062/M (in base 10) 15KN6Q (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375074/M (in base 10) 15KN72 (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375086/M (in base 10) 15KN7G (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375098/M (in base 10) 15KN7U (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375100/M (in base 10) 15KN7W (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375112/M (in base 10) 15KN88 (in base 32)

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375124/M (in base 10) 15KN8N (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375136/M (in base 10) 15KN90 (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375148/M (in base 10) 15KN9D (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375151/M (in base 10) 15KN9H (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375163/M (in base 10) 15KN9V (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375175/M (in base 10) 15KNB7 (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375187/M (in base 10) 15KNBM (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375199/M (in base 10) 15KNBZ (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375201/M (in base 10) 15KNC1 (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375213/M (in base 10) 15KNCF (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375225/M (in base 10) 15KNCT (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375237/M (in base 10) 15KND5 (in base 32)

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375249/M (in base 10) 15KNDK (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375252/M (in base 10) 15KNDN (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375264/M (in base 10) 15KNF0 (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375276/M (in base 10) 15KNFD (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375288/M (in base 10) 15KNFS (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375290/M (in base 10) 15KNFU (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375302/M (in base 10) 15KNG6 (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375314/M (in base 10) 15KNGL (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375326/M (in base 10) 15KNGY (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375338/M (in base 10) 15KNHB (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375340/M (in base 10) 15KNHD (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375353/M (in base 10) 15KNHT (in base 32)

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375365/M (in base 10) 15KNJ5 (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375377/M (in base 10) 15KNJK (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375389/M (in base 10) 15KNJX (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375391/M (in base 10) 15KNJZ (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375403/M (in base 10) 15KNKC (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375415/M (in base 10) 15KNKR (in base 32)
Confezione
200 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375427/M (in base 10) 15KNL3 (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 7 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375439/M (in base 10) 15KNLH (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375441/M (in base 10) 15KNLK (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375454/M (in base 10) 15KNLY (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375466/M (in base 10) 15KNMB (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 56 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375478/M (in base 10) 15KNMQ (in base 32)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPE
AIC n. 039375480/M (in base 10) 15KNMS (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg di topiramato

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Mannitolo (E421)
Amido pregelatinizzato (mais)
Cellulosa microcristallina
Croscarmellosio sodico
Silice colloidale anidra
Magnesio stearato

Rivestimento 25 mg compresse rivestite:
Rivestimento Opadry II Bianco 85F18422:
Alcol polivinilico
Titanio biossido (E171)
Macrogol 3350
Talco

Rivestimento 50 mg compresse rivestite:
Rivestimento Opadry II Giallo 85G32312:
Alcol polivinilico
Talco
Titanio biossido (E171)
Macrogol 3350
Lecitina (Soia) (E322)
Ferro ossido giallo (E172)

Rivestimento 100 mg compresse rivestite:
Rivestimento Opadry II Giallo 85G32313:
Alcol polivinilico
Talco
Titanio biossido (E171)
Macrogol 3350
Ferro ossido giallo (E172)
Lecitina (Soia) (E322)

Rivestimento 200 mg compresse rivestite:
Rivestimento Opadry II Rosa 85G34776:
Alcol polivinilico
Talco
Titanio biossido (E171)
Macrogol 3350
Lecitina (Soia) (E322)
Ferro ossido rosso (E172)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO LOTTI:
Actavis hf – Reykjavíkurvegi 78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Adulti e adolescenti al di sopra dei 12 anni di età: Monoterapia dei pazienti epilettici con crisi parziali e/o crisi tonico-cloniche generalizzate.
Adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età: Terapia aggiuntiva dei pazienti epilettici con crisi parziali e/o tonico-cloniche generalizzate.
Adulti: Trattamento di seconda linea per la profilassi dell’emicrania.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
200 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375427/M (in base 10) 15KNL3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 63,22
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 118,56

Confezione
25 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375062/M (in base 10) 15KN6Q (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 9,61
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 18,02

Confezione
50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375187/M (in base 10) 15KNBM (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 18,24
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 34,21

Confezione
100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 039375302/M (in base 10) 15KNG6 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 32,85
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 61,61

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOPIRAMATO ACTAVIS è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A01066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Stilnox»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 32 del 7 gennaio 2010

Medicinale: STILNOX.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4 e 4.6 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026695015 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

A.I.C. n. 026695027 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse (A.I.C. n. 026695027), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione docorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A01061

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Angizem»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 33 del 7 gennaio 2010

Medicinale: ANGIZEM.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.6 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025280025 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse;

A.I.C. n. 025280037 - «50 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 025280049 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse;

A.I.C. n. 025280052 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule rigide;

A.I.C. n. 025280064 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule rigide.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01062

Divieto di vendita di alcune confezioni dei medicinali per uso umano «Ectiva» e «Reductil»

Con la determinazione aDV - 1/2010 del 21 gennaio 2010 è stato emanato il divieto di vendita, ai sensi dell'art. 142, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per i medicinali:

Farmaco: ECTIVA.

Confezioni:

034438010 - 034438022 - 034438034 - 034438046 - 034438059 - 034438061 - 034438073 - 034438085 - 034438097 - 034438109 - 034438111 - 034438123 - 034438135 - 034438147 - 034438150 - 034438162.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l. Via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia (Latina).

Farmaco: REDUCTIL.

Confezioni:

034439012 - 034439036 - 034439063 - 034439087 - 034439099 - 034439113 - 034439149 - 034439164.

Titolare A.I.C.: Abbott S.r.l. Via Pontina km 52 - Campoverde di Aprilia (Latina).

10A01044

CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato l'attività e provveduto alla restituzione dei punzoni in dotazione.

Le medesime imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di Commercio I.A.A. di Sassari.

MARCHIO	RAGIONE SOCIALE	SEDE
20 SS	Arosio Dante	Sassari — Via Turritana 39/A
47 SS	Morittu Salvatore	Alghero — Via Columbano 38
53 SS	"Il karato" di Graziadelli Stefano	Porto Torres — Via V. Emanuele II 85
70 SS	"Il Gioiello" di Sechi Maria	Alghero — Via Giovanni XXIII 113
135 SS	"La Meridiana" di Zuncheddu Gavina	Osilo — Piazza Parrocchia 7
162 SS	D&D Gioielli di Palmas D&D	Olbia — Via Porto Romano 38
167 SS	"Collezione Privata Gioielli Contemporanei" di A. Carboni	Alghero —Via Garibaldi 17
169 SS	"L'arte orafa" di Senis Marilia	Olbia — Via Garibaldi 27

10A01063

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-027) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00